

X LEGISLATURA

RESOCONTO STENOGRAFICO

2.

**SEDUTA COMUNE DI GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO 1988**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA **LEONILDE IOTTI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE DELLA CAMERA **ALDO ANIASI**

INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni del Presidente sulla scadenza del termine di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170, per il procedimento instaurato davanti alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa n. 461/IX.</b>		<b>Comunicazioni del Presidente sulla scadenza del termine di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170, per il procedimento instaurato davanti alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa n. 432/IX.</b>	
PRESIDENTE . . . . .	18, 20, 21, 22, 23, 24	PRESIDENTE . . . . .	24, 26, 28, 29
BOATO MARCO (FEE) . . . . .	24	BOATO MARCO (FEE) . . . . .	28
FORMICA RINO (PSI) . . . . .	21	CASINI CARLO (DC), <i>Relatore</i> . . . . .	24, 29
GALLO IGNAZIO MARCELLO (DC), <i>Relatore</i> . . . . .	18	MELLINI MAURO (FE) . . . . .	26
STERPA EGIDIO (PLI), <i>Presidente della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa</i> . . . . .	23	TASSI CARLO (MSI-DN) . . . . .	26
TASSI CARLO (MSI-DN) . . . . .	20	<b>Votazione per l'elezione di due componenti del Consiglio superiore della magistratura (secondo scrutinio).</b>	
		PRESIDENTE . . . . .	17, 31

**La seduta comincia alle 10.**

**Votazione per l'elezione di due componenti del Consiglio superiore della magistratura.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la votazione per scrutinio segreto per l'elezione di due componenti del Consiglio superiore della magistratura.

Ciascun deputato e senatore scriverà sulla scheda non più di due nomi. A norma dell'articolo 22 della legge 24 marzo 1958, n. 195, occorre per l'elezione, anche al secondo scrutinio, la maggioranza dei tre quinti dei componenti dell'Assemblea; per gli eventuali scrutini successivi al secondo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti.

Avverto che, per dare ordine all'affluenza alle urne, gli onorevoli segretari procederanno all'appello nominale prima degli onorevoli senatori e poi degli onorevoli deputati.

Procedo ora all'estrazione a sorte di sei senatori e di sei deputati che comporranno la Commissione di scrutinio.

*(Segue il sorteggio).*

La Commissione risulta composta dai senatori Ianni, Fabris, Ongaro Basaglia, Salerno, Bossi e Perugini; e dai deputati Sinesio, Mattioli, Tortorella, Cavigliasso, Corsi ed Enrico Testa.

Indico la votazione segreta per schede.

*(Segue la votazione).*

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

ALDO ANIASI

INDI DEL PRESIDENTE

LEONILDE IOTTI

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la votazione e invito la Commissione di scrutinio a procedere, nell'apposita sala, allo spoglio delle schede.

Onorevoli colleghi, comunico all'Assemblea che nella giornata di ieri è deceduto il collega onorevole Alberto Bertuzzi. Ho provveduto ad inviare ai familiari e alla moglie, che ha voluto personalmente comunicarmi la notizia, i sentimenti del più profondo cordoglio, che ora rinnovo a nome dell'Assemblea.

Poiché non si è potuto provvedere alla sostituzione del collega scomparso, il numero complessivo dei componenti l'Assemblea è di 953. Pertanto il *quorum* di maggioranza richiesto per la votazione in corso è di 572.

In attesa della conclusione delle operazioni di scrutinio, possiamo utilmente passare all'esame degli altri due argomenti all'ordine del giorno.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Comunicazioni del Presidente sulla scadenza del termine di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170, per il procedimento instaurato davanti alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa n. 461/IX.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Comunicazioni del Presidente sulla scadenza del termine di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170, per il procedimento instaurato davanti alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa n. 461/IX.

Ricordo che l'inserimento all'ordine del giorno dell'odierna seduta del Parlamento di comunicazioni del Presidente relative a due procedimenti instaurati davanti alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa è stato disposto in applicazione del secondo comma dell'articolo 20 del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, essendo pervenuti a scadenza i termini entro i quali la suddetta Commissione avrebbe dovuto espletare le indagini relative a tali procedimenti.

Per quanto concerne, in particolare, il procedimento n. 461/IX, è scaduto, in data 16 novembre 1987, il termine di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170, entro il quale la Commissione avrebbe dovuto deliberare l'archiviazione degli atti ovvero dichiarare la propria incompetenza ovvero ancora presentare relazione al Parlamento in seduta comune.

Tale procedimento reca l'intestazione «atti relativi all'onorevole Rino Formica, nella sua qualità di ministro delle finanze *pro tempore*». Esso ha tratto origine da una trasmissione di atti, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 170 del 1978, da parte della procura della Repubblica presso il tribunale di Roma. A questo ufficio aveva a sua volta trasmesso gli atti stessi il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Catania, il quale aveva ritenuto ipotizzabile nei confronti del ministro Formica la configurabilità del reato di

interesse privato in atti di ufficio.

Nell'imminenza dello spirare del termine di sei mesi previsto dall'articolo 4, secondo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170, per l'espletamento delle indagini della Commissione, è stata richiesta ed accordata — ai sensi della medesima disposizione e dell'articolo 20, primo comma, del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa — una proroga di tre mesi del termine stesso.

Il termine prorogato essendo poi pervenuto a definitiva scadenza, dopo la sospensione dovuta allo scioglimento delle Camere, in data 16 novembre 1987, senza che, come detto, la Commissione avesse archiviato il procedimento ovvero dichiarato la propria incompetenza ovvero ancora presentato la relazione al Parlamento, a norma dell'articolo 20, secondo comma, del più volte citato regolamento parlamentare, ho conseguentemente provveduto a diramare, in data 22 gennaio 1988, la convocazione dell'odierna seduta comune del Parlamento per le deliberazioni di sua competenza.

Successivamente, in data 5 febbraio 1988, la Commissione ha presentato una relazione al Parlamento in seduta comune, nella quale si auspica la concessione, da parte del Parlamento medesimo, di un ulteriore termine per l'effettuazione di un supplemento di indagini, ai sensi dell'articolo 4, terzo comma, della citata legge n. 170 del 1978.

Informo gli onorevoli parlamentari che gli atti del procedimento sono disponibili, per la consultazione, nella sala attigua alla sala dei ministri.

Dichiaro aperta la discussione.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Gallo, che ne ha fatto richiesta.

IGNAZIO MARCELLO GALLO, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, le vicende procedurali del procedimento n. 461/IX «atti relativi all'onorevole Rino Formica, nella sua qualità di ministro delle finanze *pro tempore*», sono state illustrate con la maggiore concisione e precisione possibili dall'intervento iniziale

dell'onorevole Presidente, che ha scandito tutti i tempi attraverso i quali la procedura si è articolata.

Due parole soltanto da parte del relatore a commento-postilla della relazione scritta in ordine alle ragioni che hanno portato la Commissione unanime ad auspicare un supplemento di istruzione ai sensi dell'articolo 4, terzo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170.

Il procedimento nasce, come è stato già ricordato, da un esposto anonimo, che ha dato vita ad una serie di trasmissioni di atti tra diverse procure della Repubblica, ed infine alla trasmissione, da parte della procura della Repubblica di Roma, degli atti medesimi alla Presidenza della Camera. Tale procedimento riguarda un ritenuto profilo di realizzazione di interesse privato in atti di ufficio, *ex* articolo 324 del codice penale, da parte dell'onorevole Formica in concorso con gli ispettori tributari Luigi Ciampoli e Zeferino Petrecca, i quali avevano condotto accertamenti, a seguito di un esposto presentato da alcuni imprenditori siciliani (erroneamente ritenuti, nella documentazione che ha dato l'avvio a questo procedimento, come costitutivi di un'unica entità economica, mentre in realtà a ciascuno di essi faceva capo una impresa distinta). Nell'esposto veniva contestata l'attendibilità di alcuni processi verbali redatti dalla Guardia di finanza, segnatamente a carico dell'imprenditore Mario Rendo, e diretti ad evidenziare emissioni ed utilizzazioni di fatture relative ad operazioni inesistenti.

Rendo, in buona sostanza, faceva presente come l'accusa che veniva mossa nei suoi confronti attraverso questi verbali fosse scarsamente attendibile, perché si trattava soprattutto di rapporti con enti pubblici e, quindi, tutti assolutamente documentati, documentabili e non suscettibili di una copertura data da fatture di comodo.

In data 24 settembre, il capo di gabinetto del ministro invitava, d'ordine del ministero stesso, il direttore generale delle tasse e delle imposte dirette a procedere a controlli sui verbali elevati dalla

Guardia di finanza nei confronti del predetto imprenditore.

Venuti a conoscenza della nota del capo di gabinetto, due ispettori del SECIT, il dottor Luigi Ciampoli ed il dottor Zeferino Petrecca, i quali stavano svolgendo attività di riscontro in adempimento dei loro compiti in Sicilia, chiedevano un colloquio con il ministro e lo ottenevano il 13 ottobre. Al ministro i due ispettori consegnavano un promemoria e ricevevano da lui la raccomandazione di attendere con ogni scrupolo all'accertamento che occorreva svolgere per evidenziare se le doglianze del Rendo fossero o meno fondate.

Nel frattempo arrivavano esposti di tenore analogo a quello del Rendo da parte di altri due imprenditori; precisamente i signori Graci e Finocchiaro.

Il punto su cui si incentra la questione è il seguente. Concluse le indagini, i due ispettori del SECIT consegnavano al ministro un promemoria, nel quale criticavano l'*iter* argomentativo seguito dalla Guardia di finanza, mettendo soprattutto in rilievo che i verbali apparivano suscettibili di dar luogo ad accertamenti ulteriori da parte dei competenti uffici.

Dopo aver consegnato il promemoria al ministro, i due ispettori del SECIT consegnavano al comitato di coordinamento del servizio stesso, in data 23 novembre 1982, il loro rapporto conclusivo, nel quale ribadivano le critiche mosse alla procedura di accertamento della Guardia di finanza.

Il SECIT disattendeva le linee interpretative sostenute dai due ispettori, e decideva sulla base di criteri diversi; ma soprattutto manifestava una sorta di doglianza per essere stato scavalcato, dal momento che gli ispettori avrebbero consegnato il promemoria al ministro prima di investirne il comitato di coordinamento.

La Commissione è stata unanime nel ritenere infondata tale doglianza. Ciò per due motivi: innanzitutto perché esiste un rapporto gerarchico diretto tra gli ispettori del SECIT ed il ministro delle finanze; in secondo luogo perché non è

esatto affermare che il comitato di coordinamento fosse stato scavalcato. Non lo era stato, perché al ministro era stato consegnato soltanto un promemoria formale, cioè un documento ben diverso dalla relazione conclusiva che viene poi regolarmente depositata al SECIT.

Ma soprattutto, signor Presidente e onorevoli colleghi, appare strana la presa di posizione del comitato di coordinamento, che è sembrata al relatore e a tutta la Commissione per i procedimenti di accusa alquanto in contrasto con il quarto comma dell'articolo 30 delle norme di funzionamento del servizio di quel comitato.

È vero che nel suddetto comma si parla di relazione che deve essere consegnata al comitato di coordinamento; ma le relazioni sono poi discusse dal comitato stesso non per determinare effetti di carattere operativo in relazione a quel determinato affare che è oggetto della relazione, ma per stabilire — oserei dire a futura memoria — le linee interpretative che il SECIT, attraverso il suo comitato di coordinamento, adotta nella lettura e nell'applicazione di determinate norme giuridiche. Si tratta quindi di una funzione che riguarda prevalentemente, anzi direi pressoché esclusivamente, il futuro e che dunque non incide sulla operatività di ciò che si è effettivamente svolto.

Per maggiore compiutezza di indagini e per ricondurre tutta la vicenda alla chiarezza che essa merita, la Commissione, pur convinta dello scarso profilo di attendibilità dei rilievi di responsabilità mossi all'operato del ministro Formica e dei due ispettori del SECIT (che avrebbero consegnato il memoriale a lui prima del rapporto definitivo al comitato di coordinamento), ritiene opportuno procedere ad un supplemento di istruttoria. Ed è in ordine a quest'ultimo che viene chiesta questa sorta di proroga dei termini, ex articolo 4 della legge n. 170 del 10 maggio 1978, essendo il supplemento di istruttoria opportuno per procedere all'audizione dei due ispettori tributari direttamente interessati alla vicenda (i dottori Ciampoli e Petrecca), nonché degli

ispettori tributari Sergio Dus e Giovanni Caramazza, autori di precedenti indagini sull'attività dell'impresa Rendo.

A completamento e a chiarimento della massima apertura della Commissione nei confronti della risoluzione della questione che le è sottoposta, si fa altresì cenno — e sottolineo questo aspetto conclusivo della relazione che ho avuto l'onore di presentare al Parlamento — alla possibilità di effettuare ogni altro accertamento che nel prosieguo dovesse eventualmente rendersi necessario.

Per tali motivi, signor Presidente e onorevoli colleghi, il relatore si permette di confidare nell'accoglimento della richiesta avanzata all'unanimità dalla Commissione per i procedimenti di accusa.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'attività di giudice credo sia la più difficile: «*Nolite judicare ut non judicemini*», dice il mio Dio nel suo Vangelo. Giudicare è quindi per me un atto particolarmente difficile e mi è impossibile comunicare un'impressione che non scaturisca da un lungo travaglio e da un profondo studio. Io non ho alcuna impressione, a questo punto, in questa procedura. Comunque, proprio per il dovere che questo ufficio mi impone, non posso non aver letto il fascicolo e tantomeno la parte in cui si afferma (a pagina 251), da parte dell'avvocato Zecca, del quale chiedo l'audizione: «Ma se un ministro della Repubblica italiana intende accreditare una tesi applicativa così nuova e sensazionale, quale che ne sia il fondamento giuridico, devo dirlo chiaramente ed esplicitamente a mezzo di una circolare indirizzata a tutti gli uffici finanziari e a tutti i reparti della Guardia di finanza, i quali stanno operando secondo l'opposta tesi applicativa finora invalsa», che è quella di considerare comunque falsa una fatturazione rispondente ad un'opera effettivamente realizzata ma non dalla persona che abbia emesso la fattura.

Non ha quindi alcun senso, a mio avviso, signor Presidente, occuparsi di quello che è un falso scopo, un falso bersaglio, uno specchietto per allodole, e cioè del fatto che le opere di Rendo siano state realizzate per enti pubblici. Questo fatto, innanzi tutto, non mi garantisce niente, come giudice istruttore; e in secondo luogo non dice nulla sull'autenticità delle fatture che giustifichino eventuali spese del gruppo Rendo quale appaltatore, cioè per i subappalti, che sappiamo essere piuttosto contorti e complicati nella loro stipulazione ed esecuzione in quella sfortunata provincia della Sicilia.

Allo stesso modo non ha alcun senso, ed è un falso scopo, parlare di preteso scavalco del SECIT. Non ci interessa: per valutare il comportamento del ministro indiziato, ci interessa sapere se sia vero o meno che con questa lettera si è fatto un favore ai gruppi siciliani che avevano protestato (a differenza degli altri imprenditori siciliani, per esempio, che non avevano protestato), con la giustificazione che in Sicilia vi è la mafia.

Se questo è un alibi, signor Presidente, allora io credo sia necessario redigere un codice speciale per la Sicilia, perché in Sicilia c'è la mafia! Ma forse anche per tutta l'Italia, perché purtroppo — magari grazie alla vecchia misura del confino — dalla Sicilia la mafia è stata esportata in tutto il paese.

Bisogna fare, allora, un'eccezione, ma a tale scopo si diramano le circolari e non le lettere.

Sono questi i motivi per cui mi associo alla richiesta avanzata dalla Commissione, come testé ci ha esposto il relatore, senatore Gallo. Chiedo inoltre che sia ascoltato come testimone anche l'avvocato Zecca, firmatario di questo dotto, elaborato e soprattutto documentato atto di accusa.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Formica. Ne ha facoltà.

**RINO FORMICA.** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, se avessi voluto se-

guire il primo impulso, avrei dovuto disertare questa seduta. La vicenda che impegna oggi il Parlamento in seduta comune costituisce un episodio da manuale del modo in cui, partendo da una calunnia anonima, sia possibile costruire una montatura artificiosa, anche quando tutto avviene nel pieno rispetto della legalità, in assoluta chiarezza di intenti e trasparenza di comportamenti.

Ho però resistito a questa tentazione, anzitutto per un dovere nei confronti del Parlamento e della pubblica opinione. Chi fa politica ha comunque e sempre l'obbligo di rispondere, con il massimo della trasparenza, ai dubbi che, anche pretestuosamente o strumentalmente, possano essere avanzati sulla linearità dei suoi comportamenti. In secondo luogo, ho resistito per considerazioni di interesse personale: non avendo niente da rimproverarmi, sono io a pretendere che non restino dubbi di sorta sulla correttezza del mio operato.

La Commissione inquirente riconosce la scarsa attendibilità degli addebiti formulati nei miei confronti; ritiene tuttavia utile un approfondimento istruttorio, al fine di consentire una più esaustiva disamina della vicenda, in modo da non lasciare adito a perplessità e dubbi di sorta. Non ho nulla da eccepire rispetto a questa conclusione; sono anzi lieto che l'iniziativa della Commissione consenta di chiarire fino in fondo la pretestuosità che caratterizza tutta questa vicenda. Le ulteriori indagini (che io mi auguro e che chiedo vengano sollecitamente esperite) serviranno a chiarire, senza ombra di dubbio, almeno sei fatti.

Il primo di tali fatti è che, nel dare un seguito all'esposto del signor Rendo, che denunciava (con argomentazioni che peraltro apparivano non prive di consistenza) un presunto intento persecutorio nei suoi confronti da parte della Guardia di finanza, io ho posto in atto quanto veniva allora richiesto a gran voce da tutti (e sottolineo da tutti): non confondere la lotta alla mafia con tutto ciò che potesse apparire come una obliqua, impropria e sommaria penalizzazione delle imprese; il

che, aggravando il fenomeno della disoccupazione, avrebbe potuto portare ad un aumento del tasso di criminalità. A questo proposito furono scritti numerosi articoli.

Il secondo fatto che vorrei ricordare è che ho invitato gli uffici finanziari competenti ad applicare la normativa fiscale — caro Tassi, ho emanato una circolare in questi termini, che l'avvocato Zecca, evidentemente in tutt'altro occupato, non sapeva o non voleva leggere — in modo equo nei confronti dei contribuenti e produttivo per il fisco, evitando cioè di procedere ad accertamenti che non fossero fondati su effettivi elementi probatori.

Il terzo fatto è che ho recepito, senza nulla modificare, le conclusioni tecnico-giuridiche autonomamente raggiunte dagli ispettori tributari intervenuti nella vicenda di loro autonoma iniziativa, dando disposizioni affinché i criteri da essi indicati venissero seguiti per tutti i contribuenti che si trovassero in situazione analoga a quella di Rendo.

Il quarto fatto è che, al di là della censura per la presunta irritualità della procedura formale seguita dagli ispettori, per avere essi direttamente (come se fosse un grande peccato!) e di propria autonomia iniziativa presentato il rapporto al ministro (e vorrei sapere a chi avrebbero dovuto presentarlo!), il Comitato di coordinamento del SECIT nulla — dico nulla — ha eccepito in ordine alle conclusioni di natura tecnico-giuridica raggiunte dagli ispettori tributari.

Il quinto fatto è che, sia pure con il senno di poi, si può dire che in esito al comportamento tenuto dal Governo, lo Stato ha incassato 6 miliardi, che non sarebbero mai affluiti nelle sue casse se tutti i verbali fossero stati trasformati in relativi atti di accertamento, ciò che avrebbe indotto il signor Rendo a rinunciare al condono e a proporre ricorso. Come risultato, egli avrebbe potuto beneficiare della nota sentenza del 27 giugno 1986 della Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittimi tutti gli accertamenti effettuati nel periodo intercorrente

tra l'entrata in vigore del condono ed il termine per la presentazione delle domande.

Il sesto ed ultimo fatto è che, in attesa del 10 novembre 1982, termine fissato per la presentazione delle domande di condono, dovetti contrastare due proposte autorevolmente avanzate e sostenute in sede parlamentare. Con la prima si chiedeva di estendere i benefici dell'amnistia prevista per i reati tributari anche ai reati comuni ad essi strumentalmente connessi. Se tale proposta fosse stata accolta, rientrando nella previsione anche il reato di associazione a delinquere, il Rendo sarebbe stato al riparo da qualsiasi rischio derivante da azione penale nei suoi confronti. Per inciso, desidero affermare che, proprio perché non fu accolta a causa della mia opposizione tale sollecitazione parlamentare, il Rendo fu arrestato.

La seconda proposta che dovetti contrastare fu quella di sospendere l'attività di accertamento fiscale nel cosiddetto «periodo bianco» del condono tributario. Quante sollecitazioni furono avanzate in tal senso in Parlamento. Se fossero state accolte, esse avrebbero consentito al signor Rendo di sanare la sua posizione fiscale pagando poche lire, in quanto avrebbe potuto presentare la domanda di condono facendo riferimento a quanto da lui stesso dichiarato.

Questi, e soltanto questi, sono i sei fatti essenziali in cui può essere scomposta la vicenda. Questi e non altri sono i fatti che avrei rappresentato alla Commissione, se fossi stato sentito nella passata legislatura (non ebbi invece il piacere di essere ascoltato) e che la Commissione si troverà necessariamente ad accertare se — come mi auguro — le Camere vorranno acconsentire a un ulteriore approfondimento istruttorio, così come viene richiesto (*Applausi dei parlamentari del PSI*).

EGIDIO STERPA, *Presidente della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 FEBBRAIO 1988

EGIDIO STERPA, *Presidente della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa*. Signor Presidente, affinché non vi siano dubbi circa la correttezza e il rigore con cui la Commissione esamina questo, così come gli altri procedimenti, dal momento che si era già deciso di sentire gli ispettori Ciampoli e Petrecca e gli altri due ispettori Sergio Dus e Caramazza, nonché il capo gabinetto del ministro (come viene spiegato nella relazione del senatore Gallo), e dal momento che si parla anche di una possibile audizione di altri testi, vorrei dire che la Commissione è disponibile ad ascoltare l'avvocato Zecca.

Per queste ragioni chiedo anch'io che sia accordata una proroga, in modo che si possa procedere all'escussione di queste testimonianze.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare dichiaro chiusa la discussione.

Onorevoli colleghi, è stato presentato un ordine del giorno, corredato dal prescritto numero di firme, inteso a richiedere un supplemento di istruttoria e di indagine, che è del seguente tenore:

«Il Parlamento in seduta comune, con all'ordine del giorno: "Comunicazioni del Presidente sulla scadenza del termine di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170, per il procedimento instaurato davanti alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa n. 461/IX";

letta la relazione della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa;

udita la relazione orale svolta dal senatore Ignazio Marcello Gallo;

visti gli atti del procedimento iscritto al n. 461/IX del registro generale della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa;

considerata l'esigenza di procedere agli adempimenti istruttori prospettati nella stessa relazione della Commissione;

rilevato, infine, che la Commissione potrà espletare attività istruttorie solo fino a quando non avrà avuto luogo l'abrogazione delle disposizioni, già sottoposte a referendum, della legge 10 maggio 1978, n. 170, per cui sembra opportuno concedere, per l'effettuazione del supplemento di indagine, un termine che pervenga a scadenza nel momento in cui le citate disposizioni della legge n. 170 del 1978 cesseranno di avere vigore, e comunque non oltre tre mesi a decorrere dalla data di oggi,

dispone

che, ai sensi dell'articolo 4, terzo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170, la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa compia un supplemento di istruttoria e di indagine a completamento dell'attività svolta in ordine al procedimento n. 461/IX, assegnando a tal fine il termine sopra indicato, per presentare al Parlamento in seduta comune le risultanze cui sarà pervenuta»

«Sterpa, Battistuzzi, Zanella, Andò Salvatore, Casini Carlo, Gallo, Coco, Onorato, Trabacchi, Battello, Pacetti, Toth, Tossi Brutti, Buffoni, Artioli, Cellini, Noci, Moroni, Aniasi, Serrentino, de Lorenzo, Altissimo, Binetti, Tassi, Pisicchio, Montanari Fornari, Andò Antonio, Pinto Michele, Rallo, Macis, Gianotti, Petronio, Zecchino, Grilli, Bernasconi, Soave, Patriarca, Santoro, Borgoglio, Boniver, Vitalone, Nepi, Azzarà, Sartori, Picano, Di Stefano, Acquaviva, Ruffino, Guzzetti, Pellegratta, Tealdi, Murmura, Agnelli Arduino, Cerofolini».

MARCO BOATO. Che vuol dire l'espressione «comunque non oltre tre mesi»? La scadenza dei 120 giorni non è l'8 aprile?



X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 FEBBRAIO 1988

PRESIDENTE. Potrebbe anche intervenire una proroga del termine.

MARCO BOATO. Un'ulteriore proroga?

PRESIDENTE. Una proroga per legge.

MAURO MELLINI. Una proroga alla facoltà di proroga!

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare per dichiarazione di voto, pongo in votazione l'ordine del giorno Sterpa ed altri, presentato ai sensi del terzo comma dell'articolo 4 della legge n. 170 del 1978, e concernente un supplemento di istruttoria e di indagine da parte della Commissione.

(È approvato).

**Comunicazioni del Presidente sulla scadenza del termine di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170, per il procedimento instaurato davanti alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa n. 432/IX.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Comunicazioni del Presidente sulla scadenza del termine di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170, per il procedimento instaurato davanti alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa n. 432/IX.

Ricordo che, per quanto concerne il procedimento instaurato davanti alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa n. 432/IX, è pervenuto a scadenza il termine concesso dal Parlamento in seduta comune, ai sensi dell'articolo 4, terzo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170, per l'effettuazione di un supplemento di indagini da parte della Commissione stessa.

Il procedimento in discorso, aperto d'ufficio dalla Commissione, è così inteso: «Atti relativi ad ipotesi di possibili responsabilità ministeriali con riferimento alle dichiarazioni rese dall'onore-

vole Roberto CiccioMessere nella seduta del 10 dicembre 1985, ai documenti prodotti nel corso della medesima seduta dallo stesso onorevole CiccioMessere e dall'onorevole Franco Franchi ed alla documentazione eventualmente connessa esistente agli atti del procedimento n. 395/IX».

In relazione ad esso, il Parlamento in seduta comune — convocato a causa dello spirare dei termini di cui all'articolo 4, secondo comma, della citata legge n. 170 del 1978 — in data 29 gennaio 1987 ebbe a concedere, a norma dell'articolo 4, terzo comma, della stessa legge, un ulteriore termine di quattro mesi per l'effettuazione, da parte della Commissione, di un supplemento di istruttoria e di indagine.

Tale termine, rimasto sospeso a causa dello scioglimento delle Camere fino alla costituzione della Commissione in questa legislatura, è quindi pervenuto a scadenza in data 11 dicembre 1987: per cui, ai sensi dell'articolo 20, secondo comma, del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, ho provveduto a diramare, in data 22 gennaio 1988, la convocazione della odierna seduta comune del Parlamento per le deliberazioni di sua competenza.

Successivamente, in data 5 febbraio 1988, la Commissione ha presentato una relazione al Parlamento in seduta comune, nella quale si auspica la concessione, da parte del Parlamento medesimo, di un ulteriore termine per l'effettuazione di un supplemento di indagini, ai sensi dell'articolo 4, terzo comma, della più volte citata legge 10 maggio 1978, n. 170.

Informo gli onorevoli parlamentari che gli atti del procedimento sono disponibili, per la consultazione, nella sala attigua alla sala dei ministri.

Dichiaro aperta la discussione.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Carlo Casini, che ne ha fatto richiesta.

CARLO CASINI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anch'io dirò poche parole per spiegare il senso della

richiesta di una ulteriore proroga da parte della Commissione per i procedimenti d'accusa; richiesta in certo modo obbligata, la cui necessità si evince dalla semplice lettura degli atti.

Come il Presidente ha già ricordato, il procedimento di cui si tratta è stato aperto d'ufficio dalla Commissione. Occorre, però ricordare anche il presupposto, e cioè che fu archiviato un precedente procedimento che riguardava in particolare la fornitura di un certo quantitativo di armi da parte della Cantieri navali riuniti e dell'Oto-Melara all'Iraq, fatti che risalgono al periodo 1979-1982.

L'indagine precedente riguardava la regolarità delle autorizzazioni al pagamento all'estero di compensi di mediazione. Su questo punto l'indagine fu completata e fu accertata, senza ombra di dubbio, l'inesistenza di responsabilità ministeriali in ordine agli ipotizzati reati di omissione di atti di ufficio ovvero, alternativamente, di abuso innominato in atto di ufficio.

Tuttavia, nella seduta della Commissione immediatamente precedente quella in cui fu presa la decisione dell'archiviazione, alcuni colleghi espressero dubbi su altri aspetti, sui quali la Commissione ha ritenuto di dover indagare. In particolare, il collega Cicciomessere prospettò dubbi sull'esistenza di una società, la *Dowal Corporation*, avente sede a Lussemburgo, cui risultavano versati alcuni compensi di mediazione.

Un altro collega, l'onorevole Franchi, produsse due lettere, una anonima e l'altra a firma di un certo Bongia e indirizzata a certo De Bernardi, secondo le quali si prospettava un qualche interesse da parte di un certo numero di persone (è inutile che qui ricordi i nomi; nella lettera si parla del dottor Melito, dello stesso Bongia e di un certo Lemme).

La Commissione ha ritenuto di dover riaprire d'ufficio un'indagine diretta ad accertare se i sospetti circa l'arrivo di una parte dei compensi di mediazione a persone residenti in Italia (e quindi in qualche modo legate al potere amministrativo ed all'esecutivo, con conseguenti

responsabilità ministeriali, tra l'altro imprecisate) dovessero dimostrarsi fondati o meno.

Sui fatti che ho succintamente ricordato, le indagini sono state in gran parte già svolte, ma non sono state completate. Il 29 gennaio 1987, il Parlamento concesse una proroga di quattro mesi e la Commissione ha ascoltato numerosi testimoni, che non sto qui a citare.

Non sono però state completate le indagini che elenco. Si tratta, in modo specifico, di rogatorie in Lussemburgo, Panama, Londra, Ginevra, Zurigo e Parigi. In particolare — e su questo voglio essere più dettagliato — per quanto riguarda il Lussemburgo, è stata richiesta all'autorità giudiziaria di questo Stato tutta la documentazione necessaria circa la effettiva destinazione di una parte dei compensi di mediazione, di cui ho parlato, alla *Dowal Corporation*. È stato chiesto, inoltre, di sentire gli amministratori di tale società residenti in Lussemburgo, nonché l'avvocato Nico Schaeffer, che risulta essere depositario di documenti della *Dowal Corporation*.

A questo riguardo informo che l'autorità giudiziaria del Lussemburgo ha rifiutato il sequestro dei documenti richiesti, dichiarandosi tuttavia disponibile alla escussione dei testi indicati, che peraltro non ha ancora effettuato.

All'autorità giudiziaria di Panama si è chiesta l'escussione dei soci fondatori della *Dowal Corporation*, ma non abbiamo ancora avuto alcuna risposta, nonostante i ripetuti solleciti.

All'autorità giudiziaria di Londra è stata chiesta l'escussione di tale Nadhmi Shakir Auchì, che risulta essere procuratore di questa società, della reale consistenza della quale si sta discutendo. Sono state chieste altresì informazioni sul conto tenuto presso la *Al Saudi Bank* di Londra dal principale mediatore di queste operazioni, tale Merhej, cittadino siriano. L'autorità londinese ha risposto chiedendo chiarimenti sulla natura giudiziaria della Commissione per i procedimenti di accusa e sulla pendenza di un procedimento penale, presupposti che, a

dire delle autorità del Regno Unito, sono indispensabili perché ci possa essere fornita una risposta. La Commissione ha fornito i chiarimenti necessari, sostenendo appunto l'evidente tesi che la Commissione inquirente medesima svolge attività giudiziarie e che vi è un procedimento penale in fase di indagini preliminari. Attendiamo la risposta alla precisazione fornita dalla Commissione.

All'autorità giudiziaria di Ginevra è stato chiesto il sequestro del conto corrente intestato al principale mediatore, il cittadino siriano Merhej, presso il *Crédit Suisse*, ma non abbiamo avuto nessuna risposta, nonostante i solleciti. Abbiamo invece avuto risposta dall'autorità giudiziaria di Zurigo per quanto riguarda la nostra richiesta di fornire una serie di documenti riguardanti i conti bancari intrattenuti in quella città da una società panamense, la *Overseas Shoe Corporation*. La risposta, ripeto, ci è stata fornita, ma si tratta di una documentazione piuttosto complessa, il cui esame richiede un po' di tempo e, soprattutto, ulteriori indagini ed accertamenti.

Infine, all'autorità giudiziaria francese abbiamo chiesto l'escussione di Michel Merhej, che risulterebbe residente a Parigi. L'autorità giudiziaria parigina ha risposto inizialmente che non poteva soddisfare la nostra richiesta perché, a suo avviso, il reato per cui si procede sarebbe stato prescritto secondo la legge francese. Abbiamo replicato che il reato in questione non è affatto prescritto. Non mi dilungherò ad illustrarne le ragioni; la sostanza è che, se vi è stato reato, questo consisterebbe nel versamento in fasi successive del compenso di mediazione a persone non indicate negli atti della mediazione stessa. Poiché gli ultimi versamenti sono stati effettuati nel 1986, non siamo in presenza di prescrizione. L'autorità giudiziaria francese ha riconosciuto l'esattezza dei nostri rilievi e si è dichiarata disponibile a concedere l'escussione del signor Michel Merhej. Si doveva procedere a questo esame ma non è stato possibile farlo, essendo nel frattempo scaduto il termine.

Ho così concluso la relazione, signor Presidente. In sostanza, è evidente come le indagini autorizzate dal Parlamento nella seduta del gennaio 1987, pur essendo state disposte, non siano state tutte espletate, trattandosi di indagini complesse, da svolgere all'estero. Ci sembra pertanto giusto che venga prorogato, nella massima misura consentita dalla legge, il tempo a disposizione della Commissione per lo svolgimento delle indagini già autorizzate dal Parlamento in seduta comune. È per questa ragione che chiediamo la proroga del termine.

È evidente che chiediamo la proroga non soltanto per completare le indagini già disposte ma anche per effettuare le altre che si rendessero necessarie dopo la lettura degli atti e l'esperimento delle testimonianze già richieste.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, intervengo semplicemente, per dichiarare che sono perfettamente d'accordo con la richiesta di proroga avanzata dalla Commissione. I parlamentari del Movimento sociale italiano-destra nazionale voteranno quindi a favore di tale richiesta.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, credo che queste proroghe giustifichino il tramonto dell'istituto della messa in stato di accusa dei ministri e del procedimento relativo a reati ministeriali. Esse costituiscono, al tempo stesso, una sorta di ulteriore motivazione (se ve ne fosse ancora bisogno) di quella giusta decisione che il popolo italiano, che gli elettori hanno assunto votando «sì» all'abrogazione delle norme sulla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa.

Si deve procedere a nuove ed ulteriori indagini; si deve procedere a quelle indagini che sono state disposte e che non si è voluto portare a termine. Si deve procedere fino al limite previsto e forse anche

oltre (nel caso di un'ulteriore proroga del termine previsto: un evento che sarebbe per altro molto grave), perché non si sono ancora raggiunte le prove necessarie per il compimento del procedimento in esame, sul quale — occorre ricordarlo, così come ha fatto poc'anzi il relatore — è intervenuta, con una decisione che oggi dobbiamo considerare frettolosa, la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, la quale aveva in precedenza dichiarato che tutto andava bene e che non esisteva ombra di dubbio sul fatto che le tangenti (che in taluni casi arrivano addirittura al 17 per cento) in materia di commercio di armi non dovessero dar luogo ad ipotesi di responsabilità ministeriali da ricercare nelle autorizzazioni al trasferimento all'estero dell'importo delle mediazioni.

Oggi però si pongono problemi diversi in relazione ad una situazione analoga a quella precedente e relativa a due specifiche ed enormi tangenti, sempre connesse alla vendita di armi.

Queste cose non possiamo non ricordarle, perché in realtà si tratta di forniture militari destinate all'Iraq, di armi destinate ad un paese che, utilizzandole, ha provocato le missioni militari decise dal nostro paese proprio per fronteggiare una situazione aggravatasi a seguito dell'uso di quelle armi.

Ebbene, anche in questo caso si è ritenuto — a seguito dei fatti poco fa ricordati anche dal relatore — di dover andare oltre. Anzi, ci viene richiesto di procedere ad oltranza, fino allo spirare della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa. E questo perché? Perché un privato cittadino (mi riferisco al collega Roberto Ciccio Messere) ha compiuto accertamenti che dovrebbero essere di competenza — guarda caso! — di taluni ministri, che sarebbero dovuti intervenire, loro per primi, per rendersi conto della realtà o, quanto meno, della esistenza di un mediatore. Ma proprio i ministri sembrano incontrare tante difficoltà in quest'opera, anche se la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, quando si muove per constatare

quelle stesse cose, compie un solo semplicissimo atto: verifica i registri delle società e delle persone giuridiche del paese in cui quella tale società o persona giuridica dovrebbe essere registrata. Salvo poi constatare che non vi è nessuna registrazione del genere.

Compiuti i passi necessari presso la banca alla quale era stato dato incarico di ricevere il compenso di mediazione, si è accertato che il correntista indicato non poteva ricevere neppure i 200 franchi inviati dal collega Ciccio Messere in quanto da quella banca del tutto sconosciuto...!

Di qui, ancora una volta, la sensazione che nel nostro paese le attività private funzionino meglio di quelle pubbliche. E mi dispiace dover rilevare una cosa del genere in relazione a quella particolare istituzione pubblica che è, niente di meno, una Commissione parlamentare particolarmente qualificata, deputata ad occuparsi dei procedimenti di accusa. Ecco i fatti da considerare!

A questo punto, visto che questa nostra seduta ha il carattere di una sorta di veglia funebre per la non compiuta Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, non possiamo non ricordare che il Parlamento in passato ha già avuto occasione di occuparsi del problema delle mediazioni e dei mediatori stranieri. Lo ha fatto con decisione e con una giurisprudenza da considerare aberrante, per la proposizione del principio in base al quale si può parlare di compensi di mediazione anche quando i mediatori siano individuati dopo la conclusione e, addirittura, dopo il buon esito dell'affare (ciò in pieno contrasto con il codice civile del nostro e degli altri paesi).

Adirittura, si avrebbe l'individuazione di un *adiectus solutionis causa* (tanto per parlare nella lingua che si usa in Parlamento, il latino) e cioè del destinatario del pagamento, dopo la conclusione dell'affare e la individuazione del mediatore in una persona fisica: sarà infatti quest'ultimo ad indicare, successivamente, il destinatario del pagamento.

Ebbene, onorevoli colleghi, si è considerato regolare tutto questo, nelle decisioni relative a procedimenti ministeriali! Si è detto che non si trattava del trasferimento di denaro all'estero da un soggetto all'altro. In realtà, il trasferimento avveniva da un paese all'altro, entrambi esteri, ma le somme partivano comunque dall'Italia. Si è negato che si trattasse di trasferimento all'estero, che solo sarebbe stato giustificato dall'esistenza di un creditore straniero, per un affare regolamentare autorizzato.

Ecco la base della quale muovono tali losche operazioni. Di losche operazioni dobbiamo parlare, in presenza dei misteri e delle difficoltà cui ci troviamo di fronte oggi!

Se a questo punto è necessario prorogare il termine per il procedimento, e se dobbiamo assistere all'affannosa ricerca dei testimoni residenti all'estero soltanto perché ci si possa rendere conto della reale esistenza di un destinatario dei compensi di mediazione, dobbiamo dire che in questo meccanismo di tangenti (non si può certo definirle compensi di mediazione!) non vorremmo davvero vedere implicate autorità pubbliche del nostro paese!

A quale fine si chiede la proroga? Quale sarà la sorte di questi procedimenti? Se volete indagare, indagate! Fate pure! Concedetevi la proroga! Tuttavia non si può qui non sottolineare che si vuole prorogare l'attività di un tipo di giurisdizione in ordine alla quale la finalità delle indagini, e cioè l'accertamento della verità, sembra essere fuori dalla sua portata! Giustamente il popolo italiano ha affermato e stabilito che di esse dobbiamo disfarci.

Non so come utilizzerete quest'ultimo periodo. Mi auguro che riusciate, in qualche modo, a simulare una certa produttività delle indagini (di cui ha dato prova, come privato cittadino, il nostro collega Roberto Ciccio Messere), e non vogliate invece fornire la rappresentazione di una sorta di continuità di vita di questa non compianta Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa (*Applausi dei parlamentari federalisti europei*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marco Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Presidente, sarò brevissimo anche perché il collega Mellini ha già detto molte delle cose che avrei voluto dire io e alle quali mi associo. Egli ha parlato di seduta funebre per la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, ovviamente riferendosi all'istituzione, e non ai membri o al suo presidente....

Desidero tuttavia richiamare brevemente l'attenzione su due problemi. Il primo — resti a futura memoria — riguarda l'esame che la Camera dei deputati dovrà affrontare (il Senato lo ha già fatto la scorsa settimana), in sede di prima deliberazione del disegno di legge costituzionale riguardante la messa in stato d'accusa dei ministri. Secondo l'articolo 9 di tale progetto di legge (esattamente al comma 4, concernente il «filtro» parlamentare) i problemi, identificati così bene dal collega Mellini, diventeranno motivo per rendere negativo tale «filtro» rispetto all'autorizzazione da dare alla magistratura. Saranno questi i problemi che andranno sotto il nome di interessi costituzionalmente rilevanti ed interessi pubblici preminenti. Le cose che si fanno sottobanco, in questo modo ignobile (se si fanno: non do per accertato che si facciano), diventeranno il pretesto attraverso cui l'uno o l'altro ramo del Parlamento potranno negare l'autorizzazione alla magistratura. Pavento tutto questo, come abbiamo dichiarato più volte noi del gruppo federalista europeo ed ecologista al Senato, nel corso del dibattito su quel disegno di legge. Mi auguro però che la Camera dei deputati mediti al riguardo. Ho colto l'occasione della discussione odierna per compiere tale riflessione.

La seconda osservazione che intendo fare, rivolto ai colleghi ma in particolare al Presidente (sono intervenuto prima incidentalmente dal mio banco e le chiedo scusa, signor Presidente: non sapevo che era stato predisposto quell'ordine del giorno; intervengo però ora formalmente), è che a me non pare del tutto

corretto che tale proroga (alla quale comunque non ci opponiamo) possa andare oltre l'8 aprile. Esiste infatti una legge, votata dal Parlamento, che ha dato facoltà al Governo di stabilire una proroga di 120 giorni. Quest'ultimo si è avvalso di tale facoltà, con provvedimento emanato dal Presidente della Repubblica.

Ella, signor Presidente, rispondendo alla mia interruzione, ha detto che potrebbe esservi anche una successiva legge. Ovviamente non la posso escludere, ma neanche la posso prevedere; in ogni caso mi sembra *contra legem* determinare in un ordine del giorno la possibilità di una proroga che comunque non vada oltre i quattro mesi, quindi al di là del termine di 120 giorni, stabilito con una legge votata dal Parlamento di cui il Governo si è avvalso e che è ancora in vigore. Francamente credo, signor Presidente, che bisognerebbe modificare l'ordine del giorno, nel senso di stabilire un termine di non oltre 120 giorni. Tutto ciò rappresenterebbe non solo una forma di correttezza nei confronti di quel che ha fatto il Governo e di quanto ha firmato il Presidente della Repubblica, ma anche una forma di rispetto del Parlamento verso sé stesso, in quanto siamo proprio noi, Parlamento, ad aver approvato quella legge, all'inizio dell'attuale legislatura (*Applausi dei parlamentari del gruppo federalista europeo*).

CARLO CASINI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLO CASINI, *Relatore*. Signor Presidente, facendo anche appello alla mia professione di magistrato, vorrei precisare che, nel caso in oggetto, che conosco a fondo, lo scrupolo della Commissione è stato massimo e lo sarà anche nel futuro.

Onorevole Mellini, la richiesta di archiviazione riguarda la regolarità delle autorizzazioni. È stato compiuto un esame attento di tutte le circolari esi-

stenti e vi è stato il massimo rispetto di tutto. Se il procedimento è stato riaperto ciò è avvenuto unicamente per scrupolo, in quanto le affermazioni rese da alcuni parlamentari sono risultate non esatte. La *Dowal Corporation*, infatti (non l'ho detto prima per brevità), esiste, ha un indirizzo ed un amministratore. Inoltre, nonostante i compensi di mediazione risultassero sulla carta non alti (non il 17 per cento, bensì il 3 per cento in un caso, l'1 per cento in un altro ed il 7 per cento in un altro ancora), abbiamo voluto insistere nell'indagine. È unicamente per scrupolo che, sebbene la Commissione sia prossima allo scioglimento, abbiamo ritenuto doveroso non lasciare dormire le cose. Non vorremmo essere accusati di non aver fatto tutto il possibile in questa materia per ulteriormente indagare anche là dove poteva esservi un semplice sospetto.

La materia in esame non è in questo momento oggetto di discussione, in quanto trattiamo solo della concessione di una proroga. Sono per altro convinto che in futuro si parlerà del lavoro compiuto dalla Commissione in questi ultimi mesi, che ha dato risultati significativi che saranno sicuramente valorizzati dal giudice ordinario.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Onorevoli colleghi, è stato presentato il seguente ordine del giorno, corredato dal prescritto numero di firme, inteso a richiedere un supplemento di istruttoria e di indagine:

«Il Parlamento in seduta comune,

con all'ordine del giorno: «Comunicazioni del Presidente sulla scadenza del termine di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170, per il procedimento instaurato davanti alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa n. 432/IX»;

letta la relazione della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa;

udita la relazione orale svolta dal deputato Carlo Casini;

visti gli atti del procedimento iscritto al n. 432/IX del registro generale della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, dai quali risulta l'attività di indagine espletata dalla Commissione stessa nel termine di quattro mesi concesso dal Parlamento a norma dell'articolo 4, terzo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170, al fine di vagliare la fondatezza di ipotesi di eventuali responsabilità ministeriali relative al pagamento dei compensi di mediazione concernenti alcuni contratti di fornitura di sistemi d'arma da parte di ditte italiane ad un paese estero;

rilevato che da tali atti emerge che non è stato possibile, nel termine di cui sopra, portare a compimento le rogatorie internazionali inoltrate:

all'autorità giudiziaria del Granducato del Lussemburgo, per chiedere notizie e documentazione sulla effettiva destinazione del compenso di mediazione versato, presso una banca lussemburghese, a favore della *Dowal Corporation*, nonché l'escussione degli amministratori lussemburghesi di detta società e dell'avvocato Nico Schaeffer, depositario di atti e documenti concernenti la società medesima;

all'autorità giudiziaria di Panama, per chiedere l'escussione dei soci fondatori della *Dowal Corporation*;

all'autorità giudiziaria di Londra, per chiedere l'escussione del cittadino irakeno Nadhmi Shakir Auch, procuratore della *Dowal Corporation*, nonché notizie e documentazione sulla movimentazione del conto corrente intestato a Michel Merhej presso la *Al Saudi Bank* di Londra, sul quale risultano versati, in parte, i compensi di mediazione dovuti al predetto Merhej; all'autorità giudiziaria di Ginevra, per chiedere notizie e documentazione sulla movimentazione del conto corrente intestato a Michel Merhej presso il *Crédit Suisse* di Ginevra, sul quale risultano versati, in parte, i compensi di mediazione dovuti al predetto Merhej;

all'autorità giudiziaria di Parigi, per chiedere l'escussione del signor Michel Merhej;

considerata l'esigenza di consentire il compiuto espletamento di dette rogatorie, nonché di procedere, nel senso prospettato nella stessa relazione della Commissione, ad altri eventuali adempimenti istruttori;

rilevato, infine, che la Commissione potrà espletare attività istruttorie solo fino a quando non avrà avuto luogo l'abrogazione delle disposizioni, già sottoposte a referendum, della legge 10 maggio 1978, n. 170, per cui sembra opportuno concedere, per l'effettuazione del supplemento di indagine, un termine che pervenga a scadenza nel momento in cui le citate disposizioni della legge n. 170 del 1978 cesseranno di avere vigore, e comunque non oltre quattro mesi a decorrere dalla data di oggi,

dispone

che, ai sensi dell'articolo 4, terzo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170, la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa compia un supplemento di istruttoria e di indagine a completamento dell'attività svolta in ordine al procedimento n. 432/IX, assegnando a tal fine il termine sopra indicato, per presentare al Parlamento in seduta comune le risultanze cui sarà pervenuta».

Sterpa, Battistuzzi, Andò Salvatore, Casini Carlo, Zanella, Gallo, Onorato, Trabacchi, Battello, Pacetti, Toth, Tossi Brutti, Buffoni, Artioli, Cellini, Noci, Moroni, Aniasi, Serrentino, de Lorenzo, Altissimo, Binetti, Tassi, Piscichio, Soave, Montanari Fornari, Andò Antonio, Pinto Michele, Bernasconi, Grilli, Zecchino, Petronio, Macis, Patriarca, Rallo, Pellegatti, Coco, Ruffino, Santoro, Borgoglio, Boniver, Barbalace,